



IL FISCO SEMPLICE

u. 5
2018

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:
Settore Fiscalità d'Impresa
Tel. 06 5866 220 · E-mail tributario@confcommercio.it

L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

IVA

Se le aliquote d'imposta aumenteranno non ci saranno né vincitori né vinti perché perderemo tutti

Il primo banco di prova che il nuovo Governo sarà chiamato ad affrontare sarà quello di evitare gli aumenti dell'IVA previsti a partire dal 2019. Al riguardo, ricordo che la legge di bilancio 2018 prevede i seguenti aumenti delle aliquote d'imposta.

- › Per il **2019**, è previsto l'incremento di **1,5 punti percentuali** dell'aliquota IVA del **10%** (che, quindi, salirebbe all'**11,5%**) più l'incremento di **2,2 punti percentuali** dell'aliquota IVA del **22%** (che, quindi, verrebbe elevata al **24,2%**), che produrrebbero maggiori imposte per **oltre 12 miliardi di euro**.
- › Per il **2020**, è previsto un ulteriore incremento di **1,5 punti percentuali** dell'aliquota IVA del **10%** (che, quindi, passerebbe dall'**11,5%** al **13%**) più l'incremento di **0,7 punti percentuali** dell'aliquota IVA del **22%** (che, quindi, verrebbe elevata dal **24,2%** al **24,9%**). Tale aumento, sommato all'incremento del 2019, produrrebbe maggiori imposte per **19 miliardi di euro**.
- › Infine, per il **2021**, è previsto un ulteriore incremento di **0,1 punti percentuali** dell'aliquota IVA del **22%** (che, quindi, verrebbe elevata dal **24,9%** al **25%**). Tale aumento, sommato agli incrementi del **2019** e del **2020**, produrrebbe maggiori imposte per **oltre 19 miliardi di euro**.

Ora, quali sarebbero gli effetti dei previsti aumenti dell'IVA sull'economia del nostro Paese?

Premesso che l'IVA è un'imposta che colpisce i consumi ed è regressiva e, quindi, un eventuale aumento delle aliquote d'imposta colpirebbe, principalmente, i redditi più bassi perché una proporzione maggiore di tali redditi è spesa per consumi, secondo le stime fatte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e contenute nel "Documento di Economia e Finanza 2018", l'aumento dell'IVA causerebbe una **minor crescita del PIL** ed un **rialzo dell'inflazione**.

Tuttavia, partendo dall'assunto che **un aumento delle spese fa aumentare il PIL, mentre un aumento delle tasse lo fa diminuire**, alcuni autori sostengono che **aumentare l'IVA** avrebbe sul **PIL** un **impatto negativo minore rispetto a ridurre la spesa pubblica per investimenti**.

Quindi, disinnescare gli aumenti dell'IVA attraverso la riduzione della spesa pubblica per investimenti sarebbe controproducente ai fini della crescita del PIL. Come anche, al medesimo fine, sarebbe controproducente disinnescare gli aumenti dell'IVA

L'aforisma del mese

Più grande è la fetta presa dallo Stato, più piccola sarà la torta a disposizione di tutti.

– Margaret Thatcher

attraverso un aumento dei contributi sociali che comporterebbe un aumento del costo del lavoro a carico delle imprese e dei lavoratori.

Ciò premesso, vorrei sottolineare che la **politica fiscale della Confederazione** non ha mai previsto di disinnescare gli aumenti dell'IVA attraverso la riduzione della spesa pubblica per investimenti né, tantomeno, attraverso l'aumento dei contributi sociali a carico delle imprese e dei lavoratori.

La **politica fiscale di CONFCOMMERCIO** prevede di evitare gli aumenti delle aliquote IVA sia attraverso una **seria politica di revisione e contenimento della spesa pubblica improduttiva sia attraverso interventi di contrasto all'evasione fiscale**.

Come abbiamo evidenziato nei nostri documenti politici, il **gettito IVA** del nostro Paese **deve aumentare non attraverso l'aumento delle aliquote d'imposta ma attraverso la riduzione del «gap IVA» (l'evasione dell'imposta sui consumi)** che ammonta ad **oltre 40 miliardi di euro**, e la **fatturazione elettronica tra soggetti privati** – introdotta, obbligatoriamente, in Italia a partire dal 2019 – può essere un efficace strumento per ridurre tale «gap».

Pertanto, le soluzioni per evitare gli aumenti dell'IVA ci sono ed il nostro auspicio è che il Governo ponga questo obiettivo come obiettivo prioritario della propria Agenda di Governo, perché se scatteranno gli aumenti delle aliquote IVA non ci saranno né vincitori né vinti ma perderemo tutti.

“

IVA

/i-va/

Sostantivo femminile

Imposta indiretta sui consumi applicata alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi; consentendo al venditore di detrarre l'imposta pagata sui mezzi di produzione colpisce il solo valore aggiunto.

Origine

Sigla di Imposta sul Valore Aggiunto • 1973.

”

L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO A CANONE CONCORDATO - ATTESTAZIONE RILASCIATA DALLE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLA PROPRIETÀ EDILIZIA E DEI CONDUTTORI

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 31/E del 20 aprile 2018

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 31/E del 20 aprile 2018, ha fornito chiarimenti in merito all'attestazione rilasciata dalle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori in merito ai contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato.

In particolare, in risposta ad un interpello, è stato chiarito che, in relazione ai contratti di locazione non assistiti (ovvero, quelli in cui le parti non sono assistite nella definizione del canone effettivo dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori), la suddetta attestazione debba ritenersi obbligatoria per godere delle agevolazioni fiscali previste dalle particolari tipologie di contratti di locazione.

Al riguardo, richiamando la nota del Ministero delle Infrastrutture (Direzione Generale per la condizione abitativa) del 6 febbraio 2018, n. 1380, l'Amministrazione finanziaria evidenzia che tale attestazione costituisce un elemento necessario anche ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali.



ADOZIONE MISURE ANTISISMICHE - RICONDUCEBILITÀ DEGLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE TRA GLI INTERVENTI PER I QUALI È POSSIBILE FRUIRE DELLA DETRAZIONE DI IMPOSTA

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 27 aprile 2018

Con la Risoluzione n. 34/E del 27 aprile 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla riconducibilità degli interventi di demolizione e ricostruzione tra gli interventi relativi alla adozione di misure antisismiche, per le quali è possibile fruire della detrazione di imposta nella misura dell'80 per cento, con tetto massimo di spesa incentivabile di 96.000 euro.

In particolare, rispondendo ad una richiesta di interpello, l'Amministrazione finanziaria ha soffermato la propria attenzione sulla possibilità di usufruire dell'agevolazione in parola per l'intervento di demolizione e fedele ricostruzione di una unità immobiliare censita come unità collabente, in quanto danneggiata dal sisma. L'Agenzia risponde positivamente a condizione che il titolo amministrativo dimostri che l'opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione.

Per quanto riguarda, infine, l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata all'ammontare delle spese in argomento, l'Amministrazione finanziaria ritiene che, nel caso di demolizione con fedele ricostruzione, possa essere applicata l'aliquota IVA agevolata prevista per gli interventi di ristrutturazione, vale a dire l'aliquota del 10 per cento, a condizione che le opere siano qualificate come tali dalla documentazione amministrativa che assente i lavori.

FATTURAZIONE ELETTRONICA - NOVITÀ IN TEMA FATTURAZIONE E PAGAMENTO DELLE CESSIONI DI CARBURANTI

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 30 aprile 2018

Con la Circolare n. 8/E del 30 aprile 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle misure introdotte in tema di cessione di carburanti e sulle relative modalità di pagamento e fatturazione, nonché sull'ambito applicativo delle misure dettate in merito ai contratti d'appalto.

Come noto, con l'intento di prevenire e contrastare efficacemente l'evasione fiscale e le frodi IVA, nonché di incentivare l'adempimento spontaneo, la Legge di bilancio 2018 ha introdotto, nel nostro ordinamento, un'articolata serie di novità, tra le quali, l'obbligo, a partire dal 1° gennaio 2019, di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.

Il predetto obbligo è anticipato al 1° luglio 2018 per le fatture relative a cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, nonché per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica.

Sempre nell'ambito dei carburanti, inoltre, sono state introdotte specifiche disposizioni in tema di deducibilità dei costi d'acquisto e di detraibilità della relativa IVA, limitando le stesse all'utilizzo di particolari mezzi di pagamento individuati direttamente dalla Legge o rimessi alla determinazione del direttore dell'Agenzia delle entrate, che vi ha provveduto con il provvedimento del 4 aprile 2018 (si rinvia, al riguardo, alla nostra nota informativa n. 101 del 5 aprile 2018).

Per un'analisi approfondita degli argomenti trattati nel documento di prassi in questione, si rinvia alla nostra nota informativa n. 127 del 2 maggio 2018.



FATTURAZIONE ELETTRONICA - REGOLE TECNICHE PER L'EMISSIONE E LA RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018

Come noto, la legge di bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche riferite alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, nonché l'obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, sono state definite le regole tecniche per la corretta predisposizione della fattura elettronica e delle note di variazione, per la trasmissione e la ricezione dei file al Sistema di Interscambio, i controlli che quest'ultimo effettua rispetto alle informazioni obbligatorie da riportare nella fattura, il ruolo che gli intermediari possono assumere nell'ambito del processo di fatturazione elettronica, oltre alla descrizione dei servizi che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione degli operatori commerciali per supportarli nella gestione del processo stesso.

In particolare, il processo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche deve essere effettuato utilizzando il formato (XML) e il Sistema di Interscambio – già in uso dal 2014 per la trasmissione delle fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni – seguendo le regole tecniche stabilite dal provvedimento in commento e dalle specifiche tecniche ad esso allegato. Invece, per le fatture elettroniche da inviare alle Pubbliche Amministrazioni restano valide le regole tecniche previste dal decreto ministeriale n. 55 del 2013. Rispetto a tali regole, per il processo di fatturazione elettronica tra soggetti privati residenti stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, le specifiche tecniche allegate al provvedimento in commento introducono alcune semplificazioni nel processo di recapito delle fatture e l'eliminazione delle cc.dd. "notifiche d'esito committente" (ossia, la notifica di rifiuto ovvero di accettazione della fattura).

Il Provvedimento stabilisce, inoltre, che le regole tecniche in esso contenute assumono validità anche per le fatture elettroniche relative alle cessioni di benzina o di gasolio e per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica.

IVA – "SPLIT PAYMENT" - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 7 maggio 2018

Con la Circolare n. 9/E del 7 maggio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi e importanti chiarimenti in merito allo "split payment", il cui ambito soggettivo, dal 1° gennaio 2018 si è ulteriormente ampliato.

Come noto, l'art. 3 del decreto legge n. 148 del 2017, con riferimento alle operazioni per le quali viene emessa fattura dal 1° gennaio 2018 in poi, ha infatti, esteso il meccanismo alle operazioni effettuate nei confronti:

- › degli enti pubblici economici, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- › delle fondazioni partecipate da qualsiasi tipo di Pa per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- › delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti sopra elencati e dalle società soggette allo "split payment";
- › delle società partecipate per una quota non inferiore al 70% da amministrazioni pubbliche e da enti e società soggette alla scissione dei pagamenti.

L'Agenzia delle Entrate precisa che eventuali comportamenti non corretti adottati dai contribuenti prima della pubblicazione dei chiarimenti forniti con la circolare in esame sulle novità introdotte dal 1° gennaio 2018, non saranno soggetti a sanzioni, purché non sia stato arrecato danno all'Erario con il mancato versamento dell'imposta dovuta.

Per un'analisi dettagliata delle suddette novità, in primis delle nuove categorie di soggetti interessati, si rinvia alla nostra nota informativa n. 140 dell'8 maggio 2018.

PROGRAMMA DELLE ELABORAZIONI DEGLI "INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE" (ISA) APPLICABILI A PARTIRE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2018

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 7 maggio 2018

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 7 maggio 2018, sono state individuate le ulteriori attività economiche, suddivise per settore, per le quali saranno elaborati gli "Indici Sintetici di Affidabilità fiscale" (ISA) - che sostituiranno i "vecchi" studi di settore - da applicare a partire dall'annualità di imposta 2018.

In particolare, nel corso dei quest'anno, è prevista l'elaborazione di 105 ISA che stabiliranno, in una scala da 1 a 10, il grado di "affidabilità" di circa 4 milioni di operatori economici interessati. Dei 105 nuovi ISA:

- › 2 sono relativi ad attività economiche del settore dell'agricoltura;
- › 22 sono relativi ad attività economiche del settore delle manifatture;
- › 44 riguardano il settore dei servizi;
- › 14 le attività professionali;
- › 23 attività economiche del settore del commercio.

Ai nuovi 105 ISA devono aggiungersi i 69 ISA già approvati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 marzo 2018.



L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

ENTI BILATERALI

DOMANDA Si chiede se i contributi concessi dagli Enti bilaterali ai sindacati che si recano nelle aziende dove nessun dipendente ha questa posizione a svolgere l'attività di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, sono sottoposti alla ritenuta d'acconto del 4%

RISPOSTA Circa l'applicabilità del prelievo alla fonte del 4 per cento, previsto dall'art. 28, secondo comma del D.P.R. n. 600/73, l'Amministrazione finanziaria, con la Ris. Min. n.150 del 5 giugno 1995, ha affermato che, per quanto concerne l'individuazione dei destinatari della norma, con l'uso del termine "imprese", il Legislatore ha inteso riferirsi all'attività dal cui esercizio deriva reddito di impresa, specificando che la ritenuta in parola si applica anche ai contributi assegnati ad enti non commerciali che hanno eseguito reddito d'impresa.

Nel caso di specie, considerato che l'attività del Sindacato è svolta in conformità alle finalità istituzionali e, quindi, non è di tipo commerciale, si ritiene che, all'erogazione dei contributi in parola, non si applica la ritenuta alla fonte del 4% per cento.

ACQUISTO CARBURANTI - FATTURAZIONE DIFFERITA

DOMANDA Si chiede di conoscere se, con riferimento agli acquisti di carburante, è possibile usufruire della fatturazione con modalità differita

RISPOSTA L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 8/E del 30 aprile 2018, ha precisato che è possibile usufruire della fattura differita, a condizione che posseda le caratteristiche del documento di trasporto o equipollente, riportante i dati identificativi delle parti nonché qualità, quantità e prezzo dei beni ceduti.

In occasione dell'incontro tenutosi presso la Confcommercio il 7 maggio 2018, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito, inoltre, che la scheda carburanti può essere considerata un documento equipollente, purché riporti gli elementi sopra specificati.



FATTURAZIONE ELETTRONICA

DOMANDA Si chiede di conoscere se un contribuente obbligato dal 1° gennaio 2019 all'emissione della fattura elettronica anche nei confronti dei privati, possa o meno avvalersi per l'invio delle fatture stesse del proprio intermediario

RISPOSTA Con il Provvedimento del 30 aprile 2018, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini della trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche dal Sistema di Interscambio, il cedente/prestatore può avvalersi dei servizi (e, quindi, dei canali di colloquio con il "SdI") di intermediari, anche diversi dai soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel, individuati all'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998.

ERRORI 730 PRECOMPILATO

DOMANDA In tema di 730 precompilato, si chiede di conoscere se è possibile correggere gli errori commessi in sede di modificata della dichiarazione inviata

RISPOSTA Se, dopo aver trasmesso il 730, ci si accorge di aver commesso un errore, è possibile annullare la dichiarazione precedente e inviare, tramite l'applicazione web, una nuova dichiarazione a partire dal 28 maggio. L'annullamento è possibile una sola volta fino al 20 giugno. Dopo il 20 giugno, è comunque possibile correggere la dichiarazione precedentemente inviata, presentando al Caf o al professionista un 730 integrativo, entro il 25 ottobre. In alternativa, è possibile trasmettere, tramite l'applicazione web, un modello Redditi correttivo entro il 31 ottobre ovvero integrativo dopo il 31 ottobre.

ABBONAMENTO TRASPORTO PUBBLICO

DOMANDA Si chiede di conoscere se, le spese sostenute nel 2017 per l'abbonamento al trasporto pubblico, possono essere detratte con la dichiarazione dei redditi 2018

RISPOSTA Come noto, la legge di bilancio 2018 ha reintrodotto la detrazione Irpef del 19% relativa alle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, per un importo non superiore a 250 euro (nuova lettera i-decies, comma 1, articolo 15, Tuir). La detrazione si applica alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018 e, quindi, potrà essere fatta valere con la dichiarazione dei redditi che verrà presentata il prossimo anno, ovvero la dichiarazione 2019, in relazione al periodo d'imposta 2018.

TERMINE DI NOTIFICA DI CARTELLE DI PAGAMENTO DI IMPOSTE

DOMANDA Si chiede di conoscere qual è il termine per la notifica della cartella di pagamento riguardante imposte relative a componenti di reddito accertati e non contestati

RISPOSTA La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 19315 de 2017 ha affermato che l'avviso di accertamento, reso definitivo per mancata impugnazione, dà luogo alla nascita di un credito da iscrivere a ruolo e notificare al contribuente, a mezzo di cartella di pagamento, entro il termine biennale di decadenza, previsto dall'art. 25, Comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 602 del 1973.

Invece, il credito erariale accertato in sede contenziosa dev'essere indicato in una cartella da notificare entro il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. e non quello di decadenza biennale sopra indicato.

GIFT CARD

DOMANDA Si chiede di conoscere le procedure da seguire per il corretto utilizzo delle cosiddette “gift card”, in particolare, in merito alla certificazione dei corrispettivi.

RISPOSTA Le “gift card” sono carte prepagate, ricaricabili, sulle quali sono memorizzate somme di denaro preventivamente versate dall'utilizzatore e progressivamente scaricate a fronte del loro utilizzo.

Sul trattamento fiscale da applicare alla vendita e/o alla ricarica delle carte prepagate, l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 160/E del 30 maggio 2002, aveva, inizialmente, sostenuto che la vendita delle tessere magnetiche, non configurandosi come emissione di moneta elettronica, in quanto le medesime tessere non sono strumenti di pagamento, doveva considerarsi una cessione di beni e/o prestazione di servizi e, come tale, da assoggettare ad Iva al momento della consegna.

Tuttavia, a seguito di un approfondimento sul tema, è emerso che l'Amministrazione finanziaria ha cambiato successivamente il proprio orientamento, sostenendo che, nell'ipotesi in cui i beni e i servizi per i quali è effettuato il pagamento non siano conosciuti e specificatamente individuati al momento del versamento, l'incasso del danaro da parte dell'esercente a fronte della cessione della carta prepagata (o della “ricarica” di questa”), non costituisce “corrispettivo”, ma una semplice “cessione di denaro” fuori campo IVA, ex art. 2, terzo comma, lett. a) del D.P.R. n. 633 del 1972 (cfr., consulenza giuridica n. 954-8 del 15 luglio 2014, non pubblicata).

Pertanto, non essendo avvenuta alcuna cessione di beni o prestazione di servizi, non sussiste l'obbligo della certificazione tramite emissione dello scontrino fiscale, che sarà invece emesso regolarmente al momento della spendita dell'importo contenuto nella carta prepagata.



SCADENZARIO FISCALE

GIUGNO 2018

LUNEDÌ 18 GIUGNO

Ritenute

Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini nonché sull'ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (mese precedente).

Addizionali

Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro dipendente del mese precedente.

Iva Liquidazione Mensile

Liquidazione nonché versamento dell'imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente.

Imposta sugli Intrattenimenti

Termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti del mese precedente.

IMU e TASI

Versamento acconto (o a discrezione del contribuente, in unica soluzione annuale) anno corrente.

Assegnazione agevolata beni d'impresa

Versamento del restante 40 per cento dell'imposta pari all'8 per cento (10,50 per cento se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti) della differenza tra il valore dei beni assegnati (entro il 30/9/2017) e il costo fiscalmente riconosciuto.

Estromissione immobili imprenditore individuale

Versamento della seconda ed ultima rata (ossia il restante 40%) dell'imposta sostitutiva IRPEF/IRAP relativa ai beni immobili strumentali, posseduti al 31/10/2016 ed estromessi dal 1° gennaio 2017 al 31 maggio 2017.

LUNEDÌ 25 GIUGNO

Elenchi Intrastat - Mensili

Presentazione contribuenti mensili.

VENERDÌ 29 GIUGNO

Modello 730/2018

CAF e professionisti abilitati, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 22 giugno consegnano al dipendente/pensionato i Modelli 730 e 730-3 elaborati ed inviano telematicamente all'Agenzia delle Entrate i Modelli 730, 730-1, 730-3 e 730-4.